



# REVO Yacht

**Assicurazione per danni materiali e diretti alle unità da diporto**

## Condizioni di assicurazione

Edizione 03.2026

**Le Condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le  
Linee guida per Contratti chiari e comprensibili 2024**

**REVO Insurance S.p.A.**

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20138 Milano; via Cesarea 12, 16121 Genova;  
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;  
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;  
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;  
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: [revo@pec.revoinsurance.com](mailto:revo@pec.revoinsurance.com)

[www.revoinsurance.com](http://www.revoinsurance.com)

---

## Guida alla consultazione

---

Cara/o Cliente,

grazie per l'interesse dimostrato!

Di seguito trovi la guida alla consultazione del prodotto REVO Yacht che ti servirà per:

- facilitarti nella lettura;
- presentarti gli strumenti a disposizione per la gestione del rapporto con REVO;
- focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti.



### Finalità del prodotto

REVO Yacht protegge la tua unità da diporto, a vela o a motore, dai danni che possono essere subito **durante la navigazione e la giacenza** in acqua o a terra. La copertura assicurativa offre anche l'**assistenza in mare**, attiva 24h su 24, 7 giorni su 7



### Struttura del prodotto

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme relative alle coperture assicurative**, suddivise in
  - **Cosa è assicurato**
  - **Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura**
  - **Come è prestata la copertura**
- **Norme comuni**, suddivise in
  - **Norme valide per tutte le coperture**
  - **Norme valide per l'assicurazione**
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**



### Strumenti a supporto della consultazione e scelte grafiche

Abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione**: contengono informazioni e approfondimenti. Sono inseriti in un riquadro e contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento.
  - ➔ Precisiamo che i contenuti inseriti nei box hanno solo lo scopo di chiarire alcuni aspetti e **non hanno alcun valore contrattuale**;
- **testi in grassetto**: le condizioni che prevedono decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **punti di attenzione**: le condizioni sulle quali è necessario prestare maggiore attenzione o che occorre approvare specificamente sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo;
- **termini in corsivo**: le parole che hanno una definizione contenuta nel Glossario.
  - ➔ Precisiamo che il significato attribuito dalla definizione del glossario è valido per tutto il contratto e **può essere diverso dal significato di uso comune**.

Il set informativo è disponibile sul sito internet di REVO [www.revoinurance.com](http://www.revoinurance.com) e ti sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Ti ricordiamo in ogni caso che REVO e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

---

## Contatti utili

---

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.  
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona  
Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano  
Via Cesarea 12, 16121 Genova  
Tel. 02 92885700  
Fax. 02 92885749  
PEC: [revo@pec.revoinsurance.com](mailto:revo@pec.revoinsurance.com)  
Sito web: [www.revoinsurance.com](http://www.revoinsurance.com)

Per **denunciare un sinistro**, l'Assicurato può contattare:

- REVO Insurance S.p.A.
- Email: [marineaviation.gestionesinistri@revoinsurance.com](mailto:marineaviation.gestionesinistri@revoinsurance.com)
- PEC: [sinistri.re@pec.revoinsurance.com](mailto:sinistri.re@pec.revoinsurance.com)

Per **richiedere un intervento**, l'Assicurato può contattare:

- La Centrale Operativa di MYSA  
Numero dall'Italia e dall'estero: +39 06 50796666  
[disponibile 24h/24, 365giorni l'anno](#)

---

## Sommario

---

Contatti utili.....	3
Glossario.....	5
Copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto .....	8
<b>Cosa è assicurato.....</b>	<b>8</b>
<b>Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura .....</b>	<b>9</b>
<b>Come posso personalizzare la copertura .....</b>	<b>11</b>
<b>Come è prestata l'assicurazione .....</b>	<b>13</b>
Copertura Assistenza.....	14
<b>Cosa è assicurato.....</b>	<b>14</b>
<b>Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura .....</b>	<b>15</b>
<b>Come è prestata l'assicurazione .....</b>	<b>16</b>
Norme comuni .....	16
Norme valide per tutte le coperture.....	16
Norme valide per l'assicurazione .....	17
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.....	20
<b>Norme relative alla Copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto .....</b>	<b>20</b>
<b>Norme relative alla Copertura Assistenza .....</b>	<b>22</b>

## Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

<b>Abbandono</b>	Danno in cui, in conseguenza di un unico <i>sinistro</i> , l' <i>unità da diporto</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>è divenuta inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'unità non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;</li> <li>si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione.</li> </ul>
<b>Acque marine protette</b>	Zona di mare o specchio acqueo antistante alla costa, protetta dall'azione del vento e del movimento ondoso e riportata come tale su portolano o carta nautica di quella zona e dove sono consentiti l'ancoraggio o l'ormeggio.
<b>Apparato motore</b>	Motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico e impianti accessori, riduttore, invertitore, linea d'asse o piede poppiere, elica, macchinari e impianti per i servizi ausiliari di bordo.
<b>Armamento frazionato</b>	Attacco dello strallo di prua all'albero posizionato a un'altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurato dalla coperta.
<b>Assicurato (per la Copertura Danni materiali e diretti)</b>	Soggetto il cui interesse è protetto dall' <i>assicurazione</i> .
<b>Assicurato (per la Copertura Assistenza)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Contraente</i> in quanto persona fisica;</li> <li>legale rappresentante della società, se il <i>Contraente</i> è una persona giuridica.</li> </ul> In ambedue i casi sono assicurate tutte le persone che si trovano a bordo dell' <i>unità da diporto</i> , <b>entro il limite del numero massimo indicato dal costruttore e dalle norme vigenti</b> .
<b>Assicurazione</b>	Contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice Civile.
<b>Atto cyber</b>	Atto non autorizzato, doloso o criminale (oppure una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali, tra loro correlati indipendentemente dal tempo e dal luogo), o la minaccia o l'imbroglio dello stesso, afferente all'accesso, all'elaborazione, all'utilizzo o al funzionamento di qualsiasi sistema informatico.
<b>Atto di terrorismo</b>	Qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una persona o da un gruppo di persone, per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici, volta ad influenzare un Governo o terrorizzare la popolazione o una parte di essa.
<b>Battello di servizio</b>	<i>Unità da diporto</i> a motore, composta in gran parte da materiale gommato, definita anche come "tender to", con utilizzo esclusivo e congiunto all'imbarcazione principale, sia durante la navigazione che durante l'ormeggio o giacenza.
<b>Cattivi tempi</b>	Avverse condizioni atmosferiche che possono generare avarie all' <i>unità da diporto</i> per sforzi o sollecitazioni eccessivi.
<b>Centrale Operativa</b>	Struttura operativa che: <ul style="list-style-type: none"> <li>garantisce la ricezione, rappresentazione e gestione delle richieste di assistenza dell'<i>Assicurato</i>;</li> <li>eroga i servizi di assistenza tecnica, assistenza alla navigazione e informazioni nautiche.</li> </ul>
<b>Certificato di assicurazione</b>	Documento rilasciato da una Compagnia assicurativa abilitata. Il certificato attesta la validità della copertura assicurativa di responsabilità civile obbligatoria per l' <i>unità da diporto</i> . Lo stesso è da tenere a bordo e da esibire su richiesta delle Autorità.
<b>Condizioni meteo marine avverse</b>	Vento Scala Beaufort: da forza 5 a crescere Mare Scala Douglas: da cifra 4 a crescere.
<b>Contraente</b>	Soggetto che stipula l' <i>assicurazione</i> , nell'interesse proprio o di altri, e si impegna al versamento dei <i>premi</i> a REVO.
<b>Crocette acuartierate</b>	Crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi.
<b>Danni materiali e diretti</b>	Danni inerenti alla materialità dei beni assicurati, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
<b>Danno indennizzabile</b>	Importo ottenuto dai risultati delle stime peritali prima. Tale importo si determina prima dell'applicazione della regola proporzionale, ove applicabile, prima dell'applicazione di eventuali <i>franchigie</i> , <i>scoperti</i> , <i>limiti di indennizzo</i> .
<b>Documenti</b>	Tutti i documenti di qualsiasi natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati. <b>Sono esclusi i documenti valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.</b>
<b>Dotazioni di sicurezza obbligatorie</b>	Insieme dei dispositivi e attrezzature previsti dalla normativa vigente (Codice della Nautica da Diporto e relativo Regolamento di attuazione) in funzione della distanza dalla costa e della tipologia di unità.

<b>Esplosione</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Franchigia</b>	Importo, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Impianto elettrico</b>	Batterie, generatori di corrente elettrica, macchine e apparecchiature elettriche, quadri elettrici, dispositivi di protezione e cavi elettrici.
<b>Incendio</b>	Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
<b>Incidente cyber</b>	I. Qualsiasi errore od omissione (oppure serie di errori od omissioni, tra loro correlati) che riguardi l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di un <i>sistema informatico</i> ; II. Qualsiasi indisponibilità o guasto - parziale o totale - (oppure serie di indisponibilità o guasti parziali o totali, tra loro correlati) che impedisca di accedere, elaborare, utilizzare o far funzionare un <i>sistema informatico</i> .
<b>Indennizzo</b>	Importo risultante dopo aver applicato eventuali <i>franchigie, scoperti</i> , limiti di <i>indennizzo</i> , al <i>danno indennizzabile</i> . Corrisponde alla somma dovuta da REVO all'Assicurato in caso di <i>sinistro</i> .
<b>Intermediario</b>	Persona fisica o società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005. Sono intermediari, a titolo esemplificativo, agenti assicurativi, broker e i loro collaboratori.
<b>Limite di indennizzo</b>	Importo che opera entro la <i>somma assicurata</i> e che rappresenta il massimo esborso di REVO, in relazione a specifiche situazioni menzionate in <i>polizza</i> .
<b>Nodo</b>	Unità di misura della velocità in mare corrispondente a un miglio nautico per ora.
<b>Perdita totale</b>	Danno in cui, nel medesimo <i>sinistro</i> , sia perduta l' <i>unità assicurata</i> e le dotazioni assicurate presenti a bordo.
<b>Perdita totale costruttiva</b>	Danno in cui, in conseguenza di un unico <i>sinistro</i> , l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei <i>danni materiali e diretti</i> subiti dall' <i>unità da diporto assicurata</i> è uguale o superiore al <i>valore commerciale dell'unità da diporto</i> stessa al momento del <i>sinistro</i> .
<b>Periodo di assicurazione</b>	Periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate in <i>polizza</i> , e ogni qualvolta la <i>polizza</i> venga rinnovata, il periodo successivo di 12 mesi.
<b>Polizza</b>	Documento che prova l' <i>assicurazione</i> .
<b>Porto di stazionamento abituale</b>	Porto o località anche a terra, dove l' <i>unità da diporto</i> è previsto che staziona nel corso del <i>periodo di assicurazione</i> . <b>Lo stazionamento dell'unità ha un periodo minimo di 90 giorni - anche non consecutivi durante l'anno - e deve essere considerato come porto riconosciuto.</b>
<b>Porto riconosciuto</b>	Approdo o marina conforme ai requisiti del Codice della Nautica da Diporto e inserito nell'elenco delle strutture portuali autorizzate dal MIT, cioè rispondente ai requisiti minimi di sicurezza e accessibilità stabiliti dalla normativa vigente.
<b>Premio</b>	Somma dovuta dal <i>Contraente</i> a REVO per l' <i>assicurazione</i> .
<b>Prototipo</b>	<i>Unità da diporto</i> costruita come esemplare unico non ricavata da una matrice di stampo, ossia ricavata da uno stampo utilizzato solo per quella costruzione e non per stampate successive a quella costruzione.
<b>Regola proporzionale</b>	Regola stabilita dall'art. 1907 del Codice Civile, che prevede la riduzione dell' <i>indennizzo</i> in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del <i>sinistro</i> , se l'ultimo valore è maggiore rispetto a quello dichiarato.
<b>REVO</b>	Impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A..
<b>Rischio</b>	Probabilità che si verifica un <i>sinistro</i> , associata all'entità del danno.
<b>Quadrante</b>	Quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.
<b>Sartie volanti</b>	Sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquartierate.
<b>Scoperto</b>	Importo da calcolare in misura percentuale sul <i>danno indennizzabile</i> , che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Scoppio</b>	Improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. <b>Sono esclusi gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola ("colpo d'ariete").</b>
<b>Servizio (per la Copertura Assistenza)</b>	Pacchetto di prestazioni attivato da REVO a favore dell'Assicurato.
<b>Sinistro</b>	Verificarsi del fatto dannoso per il quale si presta l' <i>assicurazione</i> .

<b>Sistema informatico</b>	Qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico anche indossabile (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi per l'archiviazione dati), dispositivi di duplicazione e conservazione di informazioni elettroniche, server, cloud o microcontrollore, dispositivi di connessione di rete o loro componenti, nonché relativi dispositivi di input, output e back-up.
<b>Somma assicurata</b>	Valore indicato, quale libera determinazione del <i>Contraente</i> , in base al quale è sottoscritta la <i>polizza</i> .
<b>Unità da diporto (anche unità per semplicità)</b>	Costruzione di qualunque tipo e con qualsiasi mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto, come definita dall'art. 3 D. Lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto), indicata in <i>polizza</i> . L'unità da diporto è costituita da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• scafo</li> <li>• apparato motore</li> <li>• armamento velico (albero, manovre fisse e correnti, dotazione di vele)</li> <li>• impianto elettrico</li> <li>• mobilio fisso (<b>esclusi oggetti d'arte e d'antiquariato</b>)</li> <li>• accessori di serie</li> <li>• dotazioni di bordo e di sicurezza e altre attrezzature, inclusi <i>battelli di servizio</i> e strumentazioni per la navigazione previste da norme di legge e da regolamenti vigenti per la navigazione da diporto.</li> </ul> Sono incluse anche dotazioni e strumentazioni extra, <b>solo se indicate in polizza</b> .
<b>Valore commerciale</b>	Valore reale dell' <i>unità da diporto</i> al momento del <i>sinistro</i> . È la somma necessaria per l'acquisto di un oggetto simile oppure equivalente a quello assicurato per anno di costruzione, caratteristiche, prestazioni e rendimento. <b>Sono esclusi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ogni maggior valore per pregio storico</li> <li>b) ogni valore connesso all'esercizio dell'attività professionale.</li> </ol>
<b>Valore a nuovo</b>	Valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire l' <i>unità da diporto</i> , o la parte della stessa, colpita da <i>sinistro</i> , indipendentemente dal <i>valore commerciale</i> che l' <i>unità da diporto</i> aveva prima del <i>sinistro</i> .
<b>Valore stimato</b>	Valore che le parti ( <i>Contraente/Assicurato</i> e <i>REVO</i> ), ai sensi dell'art. "Criterio di determinazione della somma assicurata", convengono di attribuire all' <i>unità da diporto</i> , rinunciando all'applicazione della <i>regola proporzionale</i> .
<b>Vizio occulto</b>	Vizio o difetto latente non individuabile con l'ordinaria diligenza.

## Copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto



Si richiede all'Assicurato di conservare a bordo il *certificato di assicurazione* e il relativo contrassegno/tagliando assicurativo. L'Assicurato deve esibire su richiesta i documenti agli organi di vigilanza, come previsto dal Codice della Nautica da Diporto. **Non è necessario conservare a bordo il contratto di assicurazione integrale.**

### Cosa è assicurato

#### Art. 1.1 Beni assicurati



La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato per l'unità da diporto indicata in polizza, , come dettagliato nell'art. "Eventi assicurati".

L'unità da diporto è assicurata solo se:

- a) in polizza è indicata la *somma assicurata* ed è stato pagato il relativo *premio*;
- b) detta unità è dotata delle attrezzature e dotazioni di sicurezza obbligatorie previste dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della Nautica da Diporto) e dal relativo Regolamento di attuazione, come modificati dal D. Lgs. 12 ottobre 2023, n. 160.

La copertura opera entro le *somme assicurate* e con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei limiti di *indennizzo* riportati in polizza.

#### Art. 1.2 Eventi assicurati



REVO paga i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati, causati da:

- 1) accidenti della navigazione e giacenza in acqua;
- 2) giacenza a terra, **solo quando riconducibile al rimessaggio invernale o durante lavori di manutenzione ordinaria. I lavori devono essere notificati in via preventiva a REVO e svolti in strutture abilitate, con polizza RC del cantiere valida e congrua rispetto ai rischi assicurati (art. 49, comma 2 Codice della Nautica);**
- 3) incendio, esplosione e scoppio;
- 4) terremoto. Sono esclusi i danni derivanti dalle onde anomale dagli stessi eventi generate;
- 5) alluvione e inondazione;
- 6) eventi atmosferici. Si precisa, inoltre, che:
  - i **danni da fulmine sono coperti solo se c'è chiara evidenza del punto di impatto/ingresso del fulmine nel corpo dell'unità da diporto;**
  - **la navigazione deve essere intrapresa nel rispetto delle condizioni meteomarine entro cui l'unità da diporto assicurata può navigare in conformità con la Categoria di progettazione CE di appartenenza. Sono esclusi i casi di peggioramento improvviso e non previsto delle condizioni meteo marine durante la navigazione.**  
L'operatività della copertura viene compromessa se il viaggio viene comunque intrapreso per iniziativa del comandante, dell'Assicurato o dei suoi dipendenti, nonostante la previsione di condizioni meteomarine sfavorevoli contenuta nei bollettini delle autorità competenti;
- 7) atti vandalici;
- 8) rapina;
- 9) furto dell'unità da diporto.  
In tal caso, la garanzia **opera solo nelle ipotesi in cui il furto:**
  - **avviene durante la giacenza in acqua in porto o altro approdo riconosciuto;**
  - **avviene durante la giacenza a terra nelle aree portuali o in aree recintate munite di idonei sistemi di chiusura o misure antifurto o di sorveglianza;**
  - **è stato commesso con effrazione dei congegni antifurto o scasso dei mezzi di chiusura;**
- 10) furto delle dotazioni, attrezzature, incluso *battello di servizio* e dotazioni extra, se dichiarati in polizza.  
In tal caso, la garanzia opera nel caso in cui:
  - **quanto non stabilmente fissato sull'unità da diporto è protetto da congegno antifurto oppure è riposto in locali debitamente chiusi, sia a bordo dell'unità da diporto che a terra;**
  - **il furto è commesso con effrazione dei congegni antifurto o scasso dei mezzi di chiusura.** Nel caso di recupero delle cose sottratte, sono a carico di REVO i soli danni conseguenti al furto;
  - **REVO si riserva di non riconoscere l'indennizzo per furti se, al momento del sinistro, l'unità da diporto non è dotata di dispositivi antifurto funzionanti e adeguati alla categoria di rischio (es. tracciatori GPS per unità superiori a 9 metri) salvo diversa pattuizione espressa in polizza;**
- 11) *vizi occulti*. Sono esclusi i danni alla parte affetta da vizio, i costi e le spese sostenuti per il rimpiazzo o la riparazione della stessa;
- 12) errore o difettosa esecuzione di lavori di riparazione o trasformazione dell'unità da diporto conseguente a un evento assicurato, se eseguito da ditta abilitata. Sono escluse le spese sostenute per provvedere all'eliminazione di qualsiasi altro errore o difetto che abbia causato il danno;
- 13) intervento di qualsiasi Autorità di Governo che agisce, nell'ambito dei propri poteri, al fine di prevenire o limitare danni da inquinamento derivanti direttamente da un danno all'unità da diporto coperto dall'assicurazione.  
**La garanzia non opera se l'intervento delle Autorità è determinato da dolo o colpa grave dell'Assicurato, Contraente o della persona a cui è affidata a qualsiasi titolo l'unità da diporto;**
- 14) spese e compenso di assistenza o di salvataggio a seguito di un evento assicurato e le spese sostenute per la rimozione del relitto imposta dall'Autorità competente.  
In caso di *perdita totale* o *perdita totale costruttiva*, le spese e i compensi riconosciuti ai soccorritori e le spese per la rimozione del relitto sono rimborsate, nei limiti della *somma assicurata* indicata in polizza per l'unità da diporto.

REVO non deve rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'*unità da diporto* da parte dei soccorritori. È, tuttavia, facoltà di REVO rilasciare una lettera di garanzia, nel caso in cui l'*Assicurato* deve prestare adeguata controgaranzia.

## Estensioni di garanzia

Le estensioni di garanzia operano con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei *limiti* indicati in *polizza*, sempre entro le *somme assicurate* indicate in *polizza*.

### Art. 1.3 Spese di ispezione della carena

REVO rimborsa le spese sostenute per l'ispezione della carena dell'*unità da diporto* a seguito di incaglio, anche se non è stato riscontrato alcun danno.

## Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

### Art. 1.4 Beni esclusi dalla copertura Danni materiali e diretti all'*unità da diporto*

⚠ Sono esclusi dalla garanzia i danni ai seguenti beni:

- a) *unità da diporto* a motore di velocità massima di progetto superiore a 50 nodi;
- b) *unità da diporto* a vela:
  - b.1) con *armamento frazionato*, *crocette non acquartierate* e *sartie volanti* strutturali;
  - b.2) *multiscafi* da regata;
  - b.3) *prototipi*;
- c) *unità da diporto* che non rispetta i requisiti previsti in materia di nautica da diporto, sicurezza (incluse le relative dotazioni) e classe o che non abbia i documenti previsti da tali normative in regola oppure che non sia in possesso della copertura assicurativa di responsabilità civile obbligatoria per danni a terzi, inclusi tender e motori amovibili di qualsiasi tipo e potenza, come previsto dall'art. 47 del Codice della Nautica da Diporto. In assenza, la garanzia resta sospesa;
- d) *unità da diporto* di età superiore o uguale a 12 anni. L'esclusione non si applica se, entro la decorrenza della *polizza*, il *Contraente* presenta perizia redatta da tecnico iscritto ad albo professionale nautico, gradito a REVO, che attesta il buono stato dell'*unità*. In caso di difetto, la garanzia si sospende. La validità della perizia è limitata a 3 anni, salvo diversamente convenuto. REVO non accetta né un risultato inferiore al "buono" né le evidenze del perito che pregiudicano la navigabilità dell'*unità da diporto*;
- e) *unità da diporto* dove il conducente non è munito delle regolari abilitazioni alla conduzione, quando previste;
- f) *unità da diporto* che naviga fuori dai limiti stabiliti dalla licenza di abilitazione alla navigazione, quando prevista;
- g) *unità da diporto* usata per contrabbando, commercio proibito o clandestino o altri usi illeciti;
- h) *unità da diporto* locata, noleggiata oppure utilizzata per finalità commerciali o comunque diverse da quelle indicate in *polizza*;
- i) *unità da diporto* utilizzate per scuola di vela o di guida;
- j) *battelli di servizio* che non sono muniti dei dati identificativi che ne indicano l'appartenenza all'*unità da diporto*;
- k) *unità da diporto* che si trovano esclusivamente in giacenza inoperosa sia a terra che in acqua, salvo diversamente convenuto tra le parti.

La copertura si sospende in modo automatico per l'intera durata dell'inadempimento, anche se temporaneo, salvo diversamente accordo tra *Contraente/Assicurato* e REVO. La sospensione opera, inoltre, nei seguenti casi:

- i. omessa o scaduta validità della licenza di navigazione;
- ii. omessa o scaduta validità del certificato di sicurezza;
- iii. omessa o scaduta validità del certificato di idoneità al noleggio (in caso di utilizzo dell'*unità* per attività di noleggio);
- iv. mancanza della copertura RC obbligatoria;
- v. mancata effettuazione della visita periodica.

### Art. 1.5 Rischi esclusi dalla copertura Danni materiali e diretti all'*unità da diporto*

⚠ Oltre alle esclusioni valide per tutte le coperture, sono esclusi i danni:

- a) da dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o di qualunque persona alla quale è affidata l'*unità da diporto* a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del conducente e dell'equipaggio;
- b) da colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato* o di qualunque persona alla quale è affidata l'*unità da diporto* a qualsiasi titolo. Se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'*unità da diporto*, REVO risponde solo in relazione alla colpa nautica del medesimo (art. 524 del Codice della Navigazione);
- c) indiretti, inclusi svalutazione e ritardo nell'esecuzione dei lavori di riparazione;
- d) da innavigabilità dell'*unità da diporto*;
- e) da fulmine in mancanza di chiara evidenza del punto di impatto/ingresso del fulmine nel corpo dell'*unità da diporto* oppure se l'impatto è avvenuto in acqua o in banchina;
- f) da carente manutenzione, usura, osmosi e porosità, corrosione in genere o derivante da correnti galvaniche, delaminazione dello scafo;
- g) riconducibili a cattivo rimessaggio, protezione non idonea contro intemperie, o mancata manutenzione periodica ordinaria, inclusi danni da gelo, infiltrazioni, umidità o muffa;
- h) alla parte affetta da *vizio occulto* e le spese di riparazione o sostituzione della stessa. Rimangono tuttavia indennizzabili i danni causati dalla parte affetta da *vizio occulto*, come previsto all'art. "Eventi assicurati";

- i) da errori di progettazione, costruzione, lavori di riparazione non conseguenti a un evento assicurato, lavori di manutenzione straordinaria o qualunque costo sostenuto dall'Assicurato allo scopo di effettuare migliorie o modifiche del progetto o della costruzione;
  - j) da azione di vermi, parassiti del legno, insetti o simili;
  - k) subiti dall'*unità da diporto* quando rimorchiata, salvo che il rimorchio è conforme agli usi marittimi e imposto dalla necessità di un'operazione di assistenza e salvataggio, oppure
  - l) subiti dall'*unità da diporto* se utilizzata per eseguire un rimorchio, salvo che esso è imposto dalla necessità di un'operazione di assistenza e salvataggio;
  - m) subiti dal *battello di servizio* quando trainato a rimorchio o non adeguatamente fissato in coperta;
  - n) derivanti da insufficienza delle misure di protezione o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di invasatura dell'*unità da diporto* o del *battello di servizio* durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
  - o) connessi a violazioni ambientali (sversamenti, smaltimento illegale di rifiuti, danni a fondali protetti). L'Assicurato deve mantenere l'*unità* conforme alle norme ambientali vigenti (es. MARPOL, D. Lgs. 152/2006, ordinanze locali). Eventuali danni ambientali causati da negligenza, mancanza di manutenzione o uso improprio dell'*unità* escludono ogni diritto all'indennizzo;
  - p) verificatisi durante la partecipazione dell'*unità da diporto* a gare o competizioni sportive – regate veliche incluse – compresi i relativi allenamenti e prove, e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
  - q) verificatisi durante la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni;
  - r) conseguenti a eruzione vulcanica e onde anomale quando da questo fenomeno generate;
  - s) causati da mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
  - t) causati da materie esplosive, corrosive o infiammabili che non siano di normale dotazione dell'*unità da diporto*;
  - u) da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
  - v) subiti dalle vele. L'esclusione non si applica se il danno è conseguenza diretta della rottura di manovre fisse, degli alberi, boma, tangone o pennoni su cui le stesse erano fissate oppure è conseguenza di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, pirateria, naufragio, incaglio, collisione o urto dell'*unità da diporto*;
  - w) verificatisi in violazione di regolamenti portuali, ordinanze locali della Capitaneria, zone interdette alla navigazione o alla balneazione, salvo causa di forza maggiore. L'onere della prova ricade sull'Assicurato;
  - x) subiti da apparato motore e impianto elettrico. L'esclusione non si applica se il danno è conseguenza diretta di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, pirateria, naufragio, incaglio, collisione o urto, oppure sia conseguenza di allagamento o sommersione totale o parziale dell'*unità da diporto* a seguito di *cattivi tempi*. I danni conseguenti all'avvolgimento di cime, cavi, reti e similari su eliche, assi portaelica e piedi poppieri sono riconosciuti solo in caso di tracce ben visibili e riscontrabili dal perito;
  - y) subiti da effetti personali, oggetti d'arte e di antiquariato, materiali di consumo e cambusa, cuciniera di ponte amovibile, attrezzature da pesca e da immersione subacquea;
  - z) per *unità da diporto* con lunghezza superiore a 24 metri, se non correttamente rintracciabili a causa della disattivazione o della manipolazione dolosa del sistema di identificazione automatica (AIS). L'esclusione non si applica se il malfunzionamento dell'AIS è dovuto a problemi tecnici o a eventi esterni simili dimostrabili, che sono fuori dal controllo dei proprietari o degli operatori dell'imbarcazione. In quest'ultimo caso, l'Assicurato deve subito comunicare a REVO l'evento, allegando le prove inconfutabili del malfunzionamento per ottenere conferma che la copertura opera in modo regolare.
- La garanzia non opera in caso di uso dell'*unità da diporto* o dei *battelli di servizio* da parte di minorenni o soggetti privi delle necessarie abilitazioni, anche se in presenza dell'Assicurato, salvo espressa autorizzazione e comunicazione preventiva.

### Art. 1.6 Esclusione Cyber risk



L'assicurazione non copre danni materiali, indiretti, di lucro cessante o danni a terzi derivanti da:

- a) accessi non autorizzati ai sistemi di bordo (es. GPS, autopilota, sistemi domotici, OT in generale),
- b) manomissioni da remoto (hacking) anche sotto forma di "Jamming" o "Spoofing" dei sistemi di bordo e degli apparati di navigazione;
- c) malfunzionamenti dovuti a software obsoleti o non aggiornati;
- d) attacchi ransomware o virus;
- e) violazione dei sistemi informatici/elettronici di bordo o di terra se collegati all'*unità da diporto*, sia occorsi con dolo che non intenzionalmente, da chiunque compiuti incluso l'equipaggio o terzi trasportati a qualsiasi titolo (*atto cyber e incidente cyber*).



L'Assicurato deve, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. mantenere aggiornati i firmware/software di bordo,
2. proteggere gli accessi con password sicure,
3. disconnettere i sistemi non essenziali alla navigazione in caso di inattività prolungata.

### Art. 1.7 Scoperto o franchigia



Per ogni sinistro la garanzia opera con l'applicazione dello scoperto e relativo minimo o della franchigia indicati in polizza. Se è presente uno scoperto e non è indicato il minimo scoperto, la franchigia opera come minimo scoperto. In presenza di più danni conseguenti al medesimo evento, si applica la franchigia più elevata.

La garanzia, inoltre, opera con l'applicazione di uno scoperto del 25% in caso di:

- i. furto totale di *unità* non iscritta nei registri di legge;
- ii. perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti a incendio di *unità da diporto*:
  - sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza o automatico;
  - munita di motore/i entro bordo o entrofuoribordo a benzina e diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;
- iii. perdita totale o danni a *battelli di servizio* o mezzi collettivi di salvataggio;
- iv. perdita o danni subiti da motori fuoribordo.

La garanzia, infine, opera con l'applicazione di uno scoperto del 30% in caso di:

- v. danni subiti dalle parti pneumatiche di unità da diporto provviste di tubolari in gomma che non sono conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, furto, rapina e pirateria;
- vi. sottrazione totale di unità da diporto in giacenza al di fuori di un porto, senza persone a bordo e senza essere sottoposte a sorveglianza ininterrotta (per sorveglianza si intende quella esercitata a vista nelle immediate vicinanze dell'unità da diporto o del battello).



#### Come opera la franchigia?

Esempio:

- danno accertato a termini di polizza = € 20.000
- franchigia = € 1.000
- indennizzo liquidato = € 19.000



#### Come opera lo scoperto con relativo minimo?

Nel caso di applicazione di uno scoperto sul danno con relativo minimo, l'importo che rimane a carico dell'Assicurato corrisponde al maggiore tra la percentuale di scoperto sul danno e il relativo minimo.

Esempi:

##### 1. Caso in cui lo scoperto sul danno è maggiore del relativo minimo:

- danno accertato a termini di polizza = € 10.000
- scoperto = 20% del danno con il minimo di € 1.500
- calcolo dello scoperto = € 10.000 x 20% = € 2.000 (superiore al minimo di scoperto)
- indennizzo liquidato = € 10.000 - € 2.000 = € 8.000

##### 2. Caso in cui lo scoperto sul danno è minore del relativo minimo:

- danno accertato a termini di polizza = € 10.000
- scoperto = 10% del danno con il minimo di € 1.500
- calcolo dello scoperto = € 10.000 x 10% = € 1.000 (inferiore al minimo scoperto)
- indennizzo = € 10.000 - € 1.500 = € 8.500

## Come posso personalizzare la copertura

### Garanzie aggiuntive

Garanzie opzionali operanti solo a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e se espressamente richiamate in polizza.

La copertura si estende anche alle seguenti garanzie aggiuntive, che operano con l'applicazione delle franchigie, degli scoperti e dei limiti indicati in polizza.



Rimangono valide tutte le esclusioni indicate agli art. "Beni esclusi dalla copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto", "Rischi esclusi dalla copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto" e "Rischi esclusi da tutte le coperture" se non esplicitamente derogate.

### Art. 1.8 Rischio guerra, scioperi e sommosse civili

#### Eventi assicurati

A parziale deroga di quanto previsto alle lettere s) e t), dell'art. "Rischi esclusi dalla Copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto" e alle lettere a) e b) dell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture", la copertura si estende ai danni materiali e diretti all'unità da diporto da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che partecipano a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro.

#### Esclusioni

REVO non risponde dei danni derivanti o attribuibili a:

- a) l'esplosione di qualsiasi ordigno di guerra che fa uso di fissione o fusione atomica o nucleare o altra reazione simile o materia o forza radioattiva;
- b) alla requisizione o acquisizione forzosa;
- c) cattura, sequestro, arresto, fermo, confisca o espropriazione direttamente o indirettamente effettuato oppure ordinato dal Governo o da qualsiasi Autorità pubblica o locale del Paese nel quale l'unità da diporto risulti registrata o posseduta;
- d) l'arresto, il fermo, la detenzione, la confisca o l'espropriazione effettuati per imposizione di quarantena o a seguito di infrazioni di norme commerciali o doganali;
- e) gli effetti derivanti da qualsiasi procedimento giudiziario, omissione nella presentazione di cauzioni o nel pagamento di qualsiasi multa o ammenda od obbligo fiscale;
- f) lo scoppio di guerra (dichiarata o non) che coinvolge uno dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Russia, Ucraina, Bielorussia e Repubblica Popolare Cinese.

#### Esclusioni territoriali

Sono esclusi porti, località e acque territoriali dei Paesi del Bacino del Mediterraneo che si trovino ad Est del 30° longitudine Est e a Sud del 34°30' longitudine Nord oltre a Turchia, Libia, Bosnia e Montenegro, salvo diversamente convenuto con REVO o soggetti alle esclusioni imposte dall'ultima edizione delle Listed area JWLA. Sono, inoltre, escluse le giacenze in territori Extra UE anche se bagnati dal Bacino del Mediterraneo.

#### Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere dalla presente garanzia aggiuntiva in qualsiasi momento.

Entrambe le parti devono inviare la comunicazione mediante raccomandata A/R o PEC. Il recesso ha efficacia dopo 7 giorni dalla data di invio della comunicazione.

### **Art. 1.9 Rimpiazzo a nuovo**

Nel caso di danno parziale, il calcolo dell'*indennizzo* non applica alcun degrado d'uso alle parti danneggiate e sostituite.

La garanzia aggiuntiva non opera in caso di:

- a) *unità da diporto* di età superiore a 8 anni;
- b) batterie, sartame in genere, manovre correnti, moquette, tendaggi, cuscineria, arredi in genere, cappe protettive, vele, pitturazione antivegetativa, eliche e linee d'assi. In questi casi, l'*indennizzo* è riconosciuto nei limiti e in proporzione al *valore commerciale* che tali componenti avevano al momento del sinistro.

### **Art. 1.10 Danni all'apparato motore e all'impianto elettrico**

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera t) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione dalla copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto", la garanzia copre danni all'apparato motore e all'impianto elettrico causati da:

- *vizio occulto*, esclusi i danni alla parte affetta da vizio, i costi e le spese sostenuti per il rimpiazzo o la riparazione della stessa;
- ostruzione delle prese a mare o interruzione del circuito dell'impianto di raffreddamento solo se lo smontaggio degli organi dell'apparato motore è effettuato in presenza del perito incaricato da REVO e che lo stesso accerta che tali danni derivano dall'aspirazione di un corpo estraneo nel sistema di raffreddamento.

La garanzia aggiuntiva non si applica a *unità da diporto* con apparato motore di età superiore a 12 anni.

### **Art. 1.11 Regate veliche**

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera m) dell'art. "Rischi esclusi dalla copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto", la garanzia copre i danni all'*unità da diporto* subito durante la partecipazione alle regate veliche, inclusi i relativi allenamenti e prove.

Sono esclusi i danni attribuibili a deformazione o piegatura delle vele.

Lo scoperto indicato in polizza non si applica in caso di *perdita totale* dell'*unità da diporto*.

### **Art. 1.12 Noleggio con equipaggio**

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera h) dell'art. "Beni esclusi dalla copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto", la garanzia copre i *danni materiali e diretti* all'*unità da diporto* affidata a noleggio o utilizzata in base ad altro contratto a titolo oneroso.

Per noleggio si intende il contratto con cui l'Assicurato noleggiante si obbliga, verso corrispettivo del nolo pattuito, a mettere a disposizione di un noleggiatore terzo l'*unità da diporto* con equipaggio, per un periodo di tempo determinato. L'*unità da diporto* noleggiata rimane nella esclusiva disponibilità di tale terzo noleggiatore.

REVO non risponde di danni o spese direttamente o indirettamente attribuibili a:

- a) mancato rispetto di norme e regolamenti vigenti, dei titoli e delle esperienze dell'equipaggio necessari alla conduzione dell'*unità da diporto* durante il contratto di noleggio;
- b) furto o appropriazione indebita commessi dal noleggiatore e più in generale dai componenti l'equipaggio;
- c) inadempienza da parte del noleggiante o noleggiatore ai patti e alle condizioni del contratto di noleggio;
- d) perdita effettiva o presunta dell'*unità da diporto* secondo quanto previsto dell'art. 540 del Codice della Navigazione.

### **Art. 1.13 Trasferimenti terrestri**

La garanzia copre i *danni materiali e diretti* all'*unità da diporto* durante i trasferimenti via terra effettuati in proprio dal Contraente o dall'Assicurato.

La garanzia opera quando:

- I. il trasporto viene effettuato a mezzo di idoneo autoveicolo e idoneo carrello, nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea;
- II. il trasporto viene effettuato in ottemperanza alle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia;
- III. la lunghezza dell'*unità da diporto* trasportata è inferiore o uguale a 12 metri;
- IV. il trasporto non è riconducibile per sua natura e requisiti a una copertura trasporti cargo.

In caso di furto totale di *unità da diporto* in giacenza a terra su carrello staccato dal veicolo, la garanzia opera se l'*unità da diporto* si trova in locale chiuso o area custodita e recintata munita di idonei mezzi di chiusura.

### **Art. 1.14 Effetti personali**

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera v) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione dalla copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto", la garanzia copre i *danni materiali e diretti* agli effetti personali.



Per effetti personali si intende qualsiasi oggetto o attrezzatura appartenente all'Assicurato o ai suoi familiari, non necessaria alla navigazione, quali ad esempio indumenti, oggetti di uso personale, apparecchiature fotografiche o da ripresa, mentre si trovano a bordo oppure mentre sono utilizzati in relazione all'impiego dell'unità da diporto, di cui può essere giustificata l'esistenza.

Sono esclusi i danni derivanti da:

- a) logoramento, usura, bagnamento, ruggine, guasto di natura tecnica;
- b) rottura di oggetti di natura fragile, salvo che tale danno è conseguenza diretta di un evento coperto dalla presente garanzia;
- c) perdite di denaro, titoli di credito, carte di pagamento elettronico, gioielli, orologi e oggetti d'arte o in materiale prezioso, veicoli terrestri.

### Art. 1.15 Acque non protette

La garanzia copre i danni subiti dall'unità da diporto o dal battello di servizio anche quando vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti dal movimento ondoso per oltre un quadrante.

La garanzia opera solo in caso di giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle sole ore diurne.

## Come è prestata l'assicurazione

### Art. 1.16 Validità dell'assicurazione

L'assicurazione opera solo se l'unità da diporto rispetta i requisiti previsti per la sicurezza, incluse le visite periodiche previste dagli artt. 53-54 del Codice della Nautica da Diporto, e risulta regolarmente abilitata alla navigazione per la categoria indicata.

### Art. 1.17 Criterio di determinazione della somma assicurata

La somma assicurata deve corrispondere:

- 1) per unità da diporto di età inferiore o uguale a 3 anni, al valore equivalente a stima, ai sensi dell'art. 515 del Codice della Navigazione;
- 2) per unità da diporto di età superiore a 3 anni, al valore commerciale al momento del sinistro.

### Art. 1.18 Stima accettata

In deroga al punto 2) dell'art. Criterio di determinazione della somma assicurata, la somma assicurata dichiarata in polizza si intende stimata come da fattura d'acquisto, atto notarile o da perizia estimativa effettuata da un perito accettato da REVO. La perizia è da prodursi entro la decorrenza del rischio, salvo diversamente convenuto durante la fase precontrattuale.

REVO accetta tale valore per la durata massima di anni 3 a decorrere dall'inizio del periodo di assicurazione. La stima del valore assicurato non è ritenuta valida ai fini della determinazione dell'indennizzo e il danno viene liquidato sulla base del valore commerciale dell'unità al momento del sinistro nei seguenti casi:

- mancata ricezione della documentazione attestante il valore stimato nei termini stabiliti in polizza;
- mancata approvazione del report peritale da parte di REVO per iscritto;
- perito non iscritto all'albo degli ingegneri nautici o privo di esperienza comprovata nel settore delle unità da diporto;
- perito con legami professionali, diretti o indiretti, con l'ente certificatore di attestazioni di conformità, sicurezza, classi o altra documentazione tecnica che può configurare, anche potenzialmente, un conflitto di interessi con l'attività di certificazione originaria dell'unità assicurata

### Art. 1.19 Estensione territoriale

L'assicurazione opera sia quando l'unità da diporto è in navigazione sia durante la giacenza inoperosa con le seguenti modalità:

- durante la navigazione: nel Mar Mediterraneo entro gli Stretti e nelle acque interne navigabili dei Paesi dell'Europa, escluse le acque dei paesi extra Europei anche se bagnati dal Mediterraneo o in stato di belligeranza accertata;
- durante la giacenza in acqua:
  - in porto o altro approdo riconosciuto dall'Autorità competente;
  - in acque interne;
  - in acque marine protette;
- durante la giacenza a terra nei Paesi dell'Europa e del bacino del Mar Mediterraneo, esclusi i paesi extra Europei anche se bagnati dal Mediterraneo o in stato di belligeranza accertata.

Le operazioni di alaggio, varo e movimentazione a terra nell'ambito dei porti, approdi, cantieri e rimessaggi sono assicurate solo se effettuate con mezzi idonei e in conformità con le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia.

## Condizioni specifiche

### Art. 1.20 Danni da batterie al litio

La copertura è valida per danni causati dalle batterie al litio di cui sono provvisti i toys (seabob, jet-skis, sup), i battelli di servizio, e altre attrezzature incluse tra le dotazioni extra purché indicate in polizza, se:

- a) la ricarica delle batterie è monitorata ed è effettuata solo durante le ore diurne, lontana da materiale combustibile nelle immediate vicinanze e solo con i membri dell'equipaggio (o Assicurato) a bordo;

- b) tutte le batterie sono caricate solo all'aperto evitando locali chiusi;
- c) tutte le batterie sono caricate secondo le indicazioni del produttore, utilizzando l'apparecchiatura originale di ricarica fornita dal produttore stesso;
- d) quando non vengono caricate o non sono in uso, le batterie al litio sono conservate in un'apposita scatola o locale ignifugo;
- e) tutti i membri dell'equipaggio sono addestrati in modo da comprendere appieno i rischi di incendio legati alle batterie al litio. Tale formazione deve essere certificata e mostrata all'Assicurato in caso di necessità.

La mancata osservanza di quanto sopra può comportare la *perdita totale* o parziale del diritto all'*indennizzo* in caso di incendio causato da batteria al litio. Tale condizione opera solo se conforme agli standard di sicurezza previsti dalle normative in vigore.

## Copertura Assistenza

 I servizi sono stabiliti da REVO tramite la *Centrale Operativa* di MYS - MEDITERRANEAN YACHT SHIP ASSISTANCE SRL - società fornitrice dei servizi oggetto dell'*assicurazione*, con sede legale in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia, 26.

### Cosa è assicurato

#### Art. 2.1 Soggetti assicurati

Tutte le prestazioni sono erogate in favore dell'Assicurato per l'*unità da diporto* assicurata.

#### Art. 2.2 Prestazioni di assistenza in navigazione

REVO fornisce all'Assicurato l'erogazione dei servizi di informazione, di assistenza tecnica e di assistenza alla navigazione di seguito descritti.

##### A. Assistenza e supporto unità da diporto in panne

###### Quando

L'*unità da diporto* durante la navigazione o distaccata dalla banchina, per cause tecniche, incidenti, avaria, incaglio o mancanza di carburante (entro il *massimale indicato in polizza*), non può continuare la navigazione con propri mezzi né raggiungere l'ormeggio nel porto più vicino. L'*unità da diporto* mantiene condizioni di scafo integro e perfetta galleggiabilità.

###### Cosa

La *Centrale Operativa* provvede a inviare personale qualificato per risolvere l'inconveniente segnalato e, se necessario, a trasportare l'*unità da diporto* in difficoltà fino all'ormeggio nel porto più vicino.

###### Modalità di intervento

- In caso di avaria alla propulsione: il personale del mezzo di assistenza provvede a rimorchiare l'*unità da diporto* fino al porto più vicino, dopo aver verificato che l'avarìa non è eliminabile con i mezzi disponibili a bordo;
- in caso di incaglio: l'*unità da diporto* viene disincagliata **solo se l'operazione risulta fattibile con l'impiego del mezzo di assistenza standard inviato** e non si sono verificati danneggiamenti allo scafo. In caso contrario, se richiesta, si avvia la procedura di recupero prevista nella prestazione di cui al punto Recupero unità da diporto incagliate con scafo danneggiato oppure in condizioni meteo marine avverse;
- nel caso di esaurimento batterie: il personale del mezzo di assistenza provvede a rifornire quanto serve.

A conclusione dell'intervento, l'Assicurato deve sottoscrivere apposita modulistica che attesta l'effettuazione dell'intervento.



Gli interventi di assistenza alle *unità da diporto* si rivolgono solo alle stesse *unità* e prescindono dalle attività di soccorso, di totale e completa responsabilità e competenza della Guardia Costiera. Gli interventi di assistenza avvengono sempre previa autorizzazione e sotto il controllo operativo e la responsabilità del Comando locale della Guardia Costiera competente per dislocazione geografica e decide sulle modalità dell'intervento e sulla priorità da seguire, in caso di concomitanza di esigenze.

L'organizzazione dell'intervento viene effettuata sulla base della disponibilità dei mezzi di assistenza necessari e solo in caso di condizioni meteo favorevoli.

Le spese relative all'intervento sono a carico di REVO entro il limite massimo di 20 miglia dalla costa.

##### B. Recupero unità da diporto incagliate con scafo danneggiato oppure in condizioni meteo marine avverse

###### Quando

L'*unità da diporto* risulta incagliata o con scafo danneggiato o condizioni meteorologiche avverse.

###### Cosa

La *Centrale Operativa* organizza il recupero dell'*unità da diporto* inviando all'Assicurato il preventivo relativo ai costi dell'intervento.

###### Modalità di intervento



Gli interventi di assistenza alle *unità da diporto* si rivolgono solo alle stesse *unità da diporto* e prescindono dalle attività di soccorso, di totale e completa responsabilità e competenza della Guardia Costiera. Gli interventi di assistenza avvengono

sempre previa autorizzazione e sotto il controllo operativo e la responsabilità del Comando locale della Guardia Costiera. Il Comando è competente per dislocazione geografica e decide sulle modalità dell'intervento e sulla priorità da seguire, in caso di concomitanza di esigenze.

L'organizzazione dell'intervento viene effettuata sulla base della disponibilità dei mezzi di assistenza necessari.

In questi casi, l'Assicurato anticipa il costo dell'intervento che REVO risarcisce se conseguenza di eventi, fatti o circostanze che rientrano tra i rischi assicurati ai sensi delle condizioni di polizza o dalla legge.

### C. Interventi tecnici a bordo

#### Quando

L'Assicurato necessita di interventi tecnici sull'unità da diporto

#### Cosa

REVO fornisce informazioni e il supporto per il reperimento e l'invio a bordo di un tecnico, tramite la Centrale Operativa.

#### Modalità di intervento

L'Assicurato può richiedere:

- informazioni sulle strutture tecniche adeguate alle specifiche esigenze, esistenti nel porto di destinazione o, in caso di emergenza, negli approdi più prossimi alla sua posizione;
- di contattare la struttura tecnica individuata e predisporre l'intervento all'arrivo dell'unità da diporto in porto o l'invio di un tecnico a bordo.

Il costo dell'intervento è a carico dell'Assicurato.

### D. Reperimento e invio di sommozzatori

#### Quando

L'Assicurato necessita dell'intervento di sommozzatori per la propria unità da diporto

#### Cosa

REVO fornisce il supporto per il reperimento e l'invio a bordo di un sommozzatore, tramite la Centrale Operativa.

#### Modalità di intervento

Il costo dell'intervento è a carico dell'Assicurato.

### E. Ricerca e prenotazione posti di ormeggio

#### Quando

L'Assicurato necessita di un posto di ormeggio.

#### Cosa

REVO fornisce il supporto per la ricerca e la prenotazione di un posto di ormeggio, tramite la Centrale Operativa.

#### Modalità di intervento

L'Assicurato può richiedere:

- la disponibilità di posti di ormeggio e il relativo costo in un approdo e, ove possibile, la prenotazione del posto barca;
- la ricerca in un'area geografica comprendente più approdi.

Il costo del noleggio del posto di ormeggio è a carico dell'Assicurato.

## Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

### Art. 2.3 Rischi esclusi dalla copertura Assistenza



Oltre alle esclusioni previste all' art. Rischi esclusi da tutte le coperture, sono escluse le prestazioni:


- a) derivanti da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di persone delle quali devono rispondere;
- b) conseguenti a coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- c) conseguenti da viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- d) conseguenti a trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
- e) derivanti da materiali, sostanze, composti biologici o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana di diffondere il panico;
- f) conseguenti a inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- g) derivanti da atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- h) derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- i) derivanti da infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;

- j) derivanti da suicidio o tentativo di suicidio;
- k) derivanti da epidemie aventi caratteristiche di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione della popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- l) derivanti da quarantene.

Sono, inoltre, escluse:

- m) le spese di ricerca e salvataggio in mare o acque interne;
- n) le prestazioni per le *unità da diporto* adibite a uso diverso dal diporto;
- o) le prestazioni per le imbarcazioni che l'*Assicurato* sottopone a uso improprio;
- p) le garanzie di assistenza, limitatamente alla partecipazione dell'*unità da diporto* a gare o competizioni sportive, regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

#### Art. 2.4 Limitazioni della copertura

-  a) Le azioni e le omissioni dell'equipaggio regolarmente a bordo si intendono effettuate in nome e per conto dell'*Assicurato*. Se tali soggetti non rispettano le norme nautiche, l'operatività della copertura in sede di valutazione del *sinistro* può essere pregiudicata, anche se l'*Assicurato* non era presente;
- b) *REVO* si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza
- c) che si accertano non essere dovute in conseguenza di eventi, fatti o circostanze che non rientrano tra i rischi assicurati ai sensi delle condizioni di assicurazione o dalla legge
- d) *REVO* non è tenuta a pagare *indennizzi* in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- e) se l'*Assicurato* beneficia di prestazioni di assistenza analoghe e richiede l'intervento di altro Assicuratore, le prestazioni previste dall'*assicurazione* operano solo quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Assicuratore che ha erogato direttamente la prestazione;
- d) il diritto alle prestazioni di assistenza decade se l'*Assicurato* non ha preso contatto con la *Centrale Operativa* al verificarsi del *sinistro*;
- e) ogni diritto dell'*Assicurato* nei confronti della *Centrale Operativa* derivante dalla presente *assicurazione* si prescrive ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile al compimento di due anni dalla data di scadenza del *servizio* stesso.

La *Centrale Operativa* non può essere ritenuta responsabile di:

- f) disservizi dovuti a un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
- g) errori dovuti a inesatte comunicazioni ricevute dall'*Assicurato*.

Il *servizio* di Assistenza prestato con l'*assicurazione* non è sostitutivo, né alternativo, al servizio di un pubblico intervento, che rimane competente solo per la gestione delle emergenze.

Senza il preventivo contatto con la *Centrale Operativa*, non si prevede nessun rimborso

## Come è prestata l'assicurazione

#### Art. 2.5 Estensione territoriale


Le prestazioni operano nel bacino del Mediterraneo, cioè le zone comprendenti i mari e la fascia costiera che li delimita. Sono escluse le zone costiere e le relative acque territoriali appartenenti a Paesi che si trovano in stato di belligeranza o comunque di intrinseca e manifesta pericolosità.

Le prestazioni operano alle condizioni e secondo le limitazioni previste dalle legislazioni vigenti in ogni singolo Paese.

## Norme comuni

### Norme valide per tutte le coperture

#### Art.3.1 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni

-  *REVO* non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare *sinistri* o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente *assicurazione*, qualora tale copertura, *indennizzo* o prestazione possa esporre *REVO* a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

### Art. 3.2 Rischi esclusi da tutte le coperture



Sono escluse le prestazioni:

- a) conseguenti a o verificatisi in occasione di atti di tumulti popolari, scioperi, sommosse, *atti di terrorismo* o sabotaggio;
- b) conseguenti a o verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione, invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; l'esclusione non si applica per gli atti di pirateria;
- c) causati da radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione oppure sviluppino radioattività.

## Norme valide per l'assicurazione

### Art. 3.3 Quando si attiva l'assicurazione



L'*assicurazione* si attiva dalle ore 24:00 del giorno indicato in *polizza*, se il *premio* o la prima rata di *premio* è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga le rate di *premio* successive, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di REVO al pagamento dei *premi* scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### Art. 3.4 Quanto dura l'assicurazione

L'*assicurazione* ha durata annuale, se non diversamente pattuito. Il *periodo di assicurazione* è quello indicato in *polizza*.

### Art. 3.5 Quanto e come si paga il premio

Il *premio* deve essere pagato presso l'*Intermediario* che distribuisce la *polizza* oppure a REVO.

Il *premio* comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Se la durata è di un anno, il *premio* è determinato per un *periodo di assicurazione* di un anno ed è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate

Il pagamento del *premio* avviene:

- all'atto della stipula dell'*assicurazione*;
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in *polizza*.

### Art. 3.6 Proroga dell'assicurazione, tacito rinnovo e disdetta alla scadenza

L'*assicurazione* è stipulata nella forma senza tacito rinnovo, secondo quanto indicato in *polizza*. Pertanto, la stessa cessa in automatico alla scadenza del contratto, salvo diversamente convenuto con REVO.

### Art. 3.7 Interruzione del tacito rinnovo e rivalutazione del contratto



In caso di *sinistro*, il tacito rinnovo si interrompe e, per l'effetto, cessa alla naturale scadenza. Rimane ferma la facoltà per REVO di proporre il rinnovo dell'*assicurazione* a differenti condizioni di garanzia e di *premio*.

### Art. 3.8 Dichiarazioni relative al rischio

REVO presta la copertura assicurativa in base al *rischio* dichiarato dal *Contraente* al momento della stipula dell'*assicurazione*.

Nessun diritto all'*indennizzo* può essere vantato da terzi non dichiarati come beneficiari o utilizzatori dell'*unità da diporto*, salvo preventiva accettazione scritta da parte di REVO.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, REVO potrebbe sottovalutare il *rischio*, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.



Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a elementi che influiscono sulla valutazione del *rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*assicurazione* (artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile).

Il *Contraente* deve dichiarare eventuali *sinistri* subiti, anche se non indennizzati. L'omissione di tali informazioni comporta la sospensione o cessazione della garanzia per falsa dichiarazione, salvo diversamente convenuto.



#### Esempio di perdita al diritto all'*indennizzo*

L'armatore, in sede di stipula dell'*assicurazione* per la propria *unità da diporto*, dichiara che l'anno di costruzione è il 2020, quando in realtà l'*unità da diporto* è stata costruita nel 2014. A seguito della denuncia di *sinistro*, REVO viene a conoscenza che l'anno di costruzione è molto più datato; pertanto, decide di respingere il *sinistro* per dichiarazione inesatta che influisce sulla valutazione del *rischio*.

### Art. 3.9 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del *rischio*, REVO deve ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato*, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia ora per allora al relativo diritto di recesso.

### Art. 3.10 Aggravamento del rischio



L'*Assicurato* deve utilizzare l'*unità da diporto* con la diligenza richiesta dal tipo di bene assicurato. In caso di *sinistro* conseguente a comportamento imprudente, non conforme alle regole della navigazione, della buona tecnica marinara o delle ordinanze locali, REVO può ridurre o rifiutare l'*indennizzo*, salvo il dolo che è sempre escluso dalla copertura.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare immediata comunicazione scritta a REVO dei mutamenti che aggravano il rischio.

Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati da REVO possono comportare la *perdita totale* o parziale del diritto all'*indennizzo* e legittimare il recesso di REVO dall'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Qualsiasi intervento di modifica strutturale, refitting, installazione di impianti ad alto *rischio* (es. impianti a gas, batterie al litio, ecc.) deve essere comunicato in anticipo a REVO. In caso di inadempimento la garanzia è sospesa.



#### Esempi

##### Caso 1

L'armatore decide di sottoporre l'*unità da diporto* a importanti lavori di refitting che comportano un lungo stazionamento presso il cantiere, con possibilità di lavori a caldo (utilizzo di fiamma).

REVO deve essere informata per poter valutare correttamente l'aggravamento del rischio e può:

- richiedere di controllare la *polizza* di responsabilità civile del cantiere,
- modificare la copertura con franchigie differenziate e, ove necessario,
- richiedere un *premio* aggiuntivo.

##### Caso 2

In fase di sottoscrizione della *polizza*, l'*Assicurato* dichiara che l'*unità da diporto* è abitualmente ormeggiata in Italia, presso il porto di Olbia. REVO classifica tale località come area a basso *rischio* meteo-marino e con elevati standard di sorveglianza.

Durante il *periodo di assicurazione*, l'*Assicurato* trasferisce la propria *unità* in via permanente in Spagna presso il **Porto di Malaga** e omette di comunicare la variazione a REVO.

Durante una mareggiata nel nuovo *porto di stazionamento*, l'imbarcazione subisce gravi danni strutturali.

##### Conseguenza assicurativa:

Poiché il rischio calcolato in fase precontrattuale differisce in modo sensibile da quello effettivo, tale omissione configura un aggravamento di rischio non dichiarato.

Pertanto, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, REVO può non risarcire il danno o ridurlo proporzionalmente. Se, invece, l'*Assicurato* informa REVO che ha cambiato il *porto di stazionamento*, REVO può:

- richiedere un *premio* più elevato o
- decidere di non prestare la copertura per quella specifica area.

### Art. 3.11 Recesso in caso di alienazione dell'unità da diporto



Il *Contraente* deve dare immediata comunicazione a REVO del trasferimento di proprietà o della vendita dell'*unità da diporto assicurata*, inviando l'atto di vendita o la scrittura privata tra le parti. In caso di trasferimento di proprietà, l'*assicurazione* si estingue dalla data del trasferimento, salvo consenso scritto di REVO alla cessione dello stesso, come previsto dall'art. 28 del Codice della Nautica da Diporto e previa verifica delle condizioni di garanzie e di *premio*. L'*Assicurato* deve comunicare la variazione entro 30 giorni.

REVO, in assenza di *sinistri*, rimborsa la parte di *premio* relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza del *periodo di assicurazione*, al netto degli oneri fiscali. REVO effettua il rimborso entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Resta inteso che il 30% del *premio annuo* rimane comunque acquisito da REVO.

### Art. 3.12 Recesso in caso di sinistro



REVO può recedere dall'*assicurazione* dopo ogni *sinistro*, denunciato nelle modalità previste dalle Condizioni di assicurazione, fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*indennizzo*.

REVO deve effettuare la comunicazione mediante raccomandata A/R o PEC e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

Il *premio* resta comunque acquisito da REVO, anche in caso di *perdita totale* e *perdita totale costruttiva*, salvo diversamente convenuto tra le parti.

### Art. 3.13 Ispezione dei beni assicurati

REVO si riserva il diritto di effettuare l'ispezione tecnica sull'*unità da diporto* entro 10 giorni dalla denuncia di *sinistro*. L'*Assicurato* presta la propria collaborazione per fornire tutte le informazioni relative al *rischio*. Se l'*unità da diporto* o le evidenze documentali non vengono messe a disposizione, REVO rifiuta la *richiesta di indennizzo*, salvo giustificato motivo documentato.

### Art. 3.14 Manleva e rivalsa verso terzi utilizzatori

Se l'*unità da diporto* viene affidata a *terzi*, diversi dall'*Assicurato* e non in sua presenza (amici, soci), *REVO* si riserva il diritto di:

- sospendere la copertura fino al termine dell'affidamento al terzo;
- agire in rivalsa nei confronti dei soggetti diversi dall'*Assicurato* o dal *Contraente* che hanno cagionato il danno.

### Art. 3.15 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

### Art. 3.16 Forma delle comunicazioni

Il *Contraente* e l'*Assicurato* devono effettuare tutte le comunicazioni tramite lettera raccomandata A/R o mediante PEC diretta all'*Intermediario* che ha distribuito la *polizza* o a *REVO*.

### Art. 3.17 Altre assicurazioni



Il *Contraente* deve dichiarare a *REVO* l'esistenza o la successiva stipulazione, con altri assicuratori, di *polizze* riguardanti lo stesso *rischio* e le medesime garanzie assicurate con la presente *assicurazione*, indicandone somme e limiti assicurati.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto dell'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Se esistono altre *assicurazioni* a copertura dello stesso *rischio*, la presente *assicurazione* opera a "secondo rischio", cioè in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalle altre *polizze*.

### Art. 3.18 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

### Art. 3.19 Foro competente

Se il *Contraente* o l'*Assicurato* è un "consumatore" ai sensi del Codice del consumo (art. 3, D. Lgs. 206 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o applicazione dell'*assicurazione* è sottoposta alla competenza del Foro di residenza o domicilio del consumatore o, a sua scelta, del Foro di Milano.



Se il *Contraente* o l'*Assicurato* non è un "consumatore" ai sensi del Codice del consumo (art. 3, D. Lgs. 206 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), in caso di controversie relative alla interpretazione, esecuzione o applicazione della presente *assicurazione*, il Foro competente è a scelta tra:

- il foro del luogo dove ha la sede legale il *Contraente* o l'*Assicurato*
- il foro di Milano.

La determinazione del foro spetta alla parte che per prima promuove l'azione giudiziaria.

### Art. 3.20 Rinvio alle norme di legge

Per tutto ciò che non è disciplinato dalle presenti condizioni di assicurazione, vale la legge italiana. Le parti si impegnano ad adeguare le condizioni contrattuali alle eventuali modifiche normative che possono intervenire in materia di navigazione da diporto, sicurezza a bordo, dotazioni obbligatorie e obblighi assicurativi, anche nel corso di validità della *polizza*.

### Art. 3.21 Rinuncia alla rivalsa

Per *unità da diporto* con valore assicurato:

- i. inferiore a euro 2.000.000, *REVO* rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:
  - del comandante/conducente;
  - del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'*unità da diporto*, per danni allo stesso imputabili dovuti a *incendio* durante la giacenza o durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'*unità da diporto* presso detto cantiere o rimessaggio, salvo i casi di dolo e colpa grave accertata del cantiere o del rimessaggio.
- ii. superiore a euro 2.000.000, *REVO* rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:
  - del comandante/conducente;
  - del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'*unità da diporto*, per danni allo stesso imputabili dovuti a *incendio* durante la giacenza o durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'*unità da diporto* presso detto cantiere o rimessaggio, salvo i casi di dolo e colpa grave accertata del cantiere, o del rimessaggio, ed in eccesso al massimale della *polizza RCT* del cantiere valida al momento del *sinistro*.

# Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

## Norme relative alla Copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto

### Art. 4.1 Quali obblighi ha l'Assicurato/Contraente in caso di sinistro

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- i. **darne avviso all'Intermediario** che ha distribuito la *polizza* entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto dall'art. 1913 del Codice Civile.  
La denuncia di *sinistro* deve contenere:
  - data, luogo, cause e informazioni dettagliate dell'evento;
  - indicazione di eventuali conseguenze o controparte danneggiata;
  - nomi, indirizzi di eventuali testimoni o di terzi reclamanti;
  - indicazione di dove si trova l'*unità da diporto* per gli accertamenti peritali prima dell'inizio delle riparazioni.
- ii. **trasmettere a REVO copia della denuncia di «Avvenimento straordinario» fatta entro 3 giorni dall'arrivo in porto all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero)**, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 171/2005 e successive modificazioni. Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve denunciare il *sinistro* entro e non oltre 45 giorni da quando se ne è avuta conoscenza, anche se la manifestazione del danno è avvenuta in seguito all'evento generatore. In caso contrario, il diritto all'*indennizzo* decade. Si presume, tra le parti, un grave pregiudizio alle ragioni di REVO con riferimento all'accertamento e alla quantificazione del danno, all'acquisizione delle prove e all'esercizio delle rivalse verso terzi responsabili;
- iii. **nei casi di furto, rapina e altri sinistri derivanti da reato, trasmettere a REVO copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro i 3 giorni successivi all'avviso di sinistro**. Se il *sinistro* è avvenuto all'estero, l'*Assicurato* deve reiterare la denuncia all'Autorità italiana e inviarne copia a REVO;
- iv. **procedere alla messa in sicurezza dell'unità da diporto e fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno**. Le relative spese sono a carico di REVO secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile. L'intervento di REVO per il salvataggio e la conservazione dell'*unità da diporto* non pregiudica i suoi diritti e non vale quale ammissione di *indennizzabilità* del *sinistro*;
- v. **compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa di REVO contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 del Codice Civile**. L'*Assicurato*, su richiesta di REVO e a rischio e spese di quest'ultima, deve compiere, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali ritenuti necessari o opportuni;
- vi. **astenersi dal concordare qualsiasi compenso con gli eventuali salvatori o recuperatori, nonché effettuare o concordare operazioni di rimozione del relitto**. Tali operazioni devono essere autorizzate in via preventiva per iscritto da parte di REVO, salvo disposizioni urgenti delle Autorità competenti;
- vii. **in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi, indicando il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile**. Il *Contraente* si impegna a non stipulare coperture concorrenti che prevedono condizioni più favorevoli per il medesimo rischio senza comunicarlo a REVO. In caso contrario, REVO può allineare i propri termini o dichiarare il contratto risolto per disparità ingiustificata.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita totale* o parziale del diritto all'*indennizzo*, come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- viii. **in caso di perdita totale, fornire a REVO l'estratto del Registro di iscrizione**, dal quale risulta la cancellazione dell'*unità da diporto*, se soggetta a iscrizione;
- ix. **fornire a REVO, entro i 15 giorni successivi all'avviso di sinistro, un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni assicurati distrutti o danneggiati e, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore;
- x. **conservare, fino al momento del sopralluogo del perito designato da REVO, le tracce e i residui del sinistro** necessari per la stima e la valutazione del danno, senza avere, per tale titolo, diritto a *indennizzo*. Lo stato dei beni non può essere modificato prima dell'ispezione del perito incaricato, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività (in tal caso si raccomanda di documentare con foto il danno prima dell'eventuale riparazione). Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'*Assicurato* o dal *Contraente*, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera ii), questi può prendere tutte le misure necessarie;
- xi. **mettere a disposizione del perito incaricato o di REVO i registri, conti, fatture o qualsiasi documento** che può essere richiesto ai fini delle loro indagini e verifiche anche presso terzi, oltre a tutti i documenti, foto, ricevute e comunicazioni post-sinistro dovranno essere forniti in formato digitale originale e datato. L'accertamento di documentazione retrodatata, alterata o non coerente con la dinamica del *sinistro*, comporta la decadenza automatica del diritto all'*indennizzo* e la facoltà di REVO di agire per il recupero delle somme se già erogate;
- xii. REVO si riserva il diritto di richiedere, dopo l'*indennizzo* di un danno parziale, un documento ufficiale che attesta il corretto ripristino dell'unità. In assenza, l'*assicurazione* può non rinnovarsi.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita totale* o parziale del diritto all'*indennizzo*.

### Art. 4.2 Limitazione del valore risarcibile

Se alla data del *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* coincidono con il cantiere costruttore dell'*unità da diporto* oppure con il cantiere che ha eseguito interventi di refitting sostanziale, il valore da risarcire non può in alcun caso superare il costo effettivo di costruzione o ricostruzione a nuovo dell'*unità da diporto* così come risultante da documentazione tecnica e contabile certificabile.

L'**indennizzo** esclude qualsiasi elemento di utile, margine commerciale, sovrapprezzo, mark-up o profitto implicito che non costituisca parte integrante del costo industriale o artigianale di produzione dell'**unità da diporto**.

In presenza di stima accettata, ai sensi dell'art. "Criterio di determinazione della somma assicurata", se il *valore stimato* proposto è superiore al costo di costruzione, esso si intende in automatico ridotto al valore di costruzione effettivo.

Il valore di ricostruzione effettivo costituisce il limite massimo di **indennizzo** applicabile.

Il cantiere, in quanto **Contraente** o **Assicurato**, si impegna a fornire a **REVO**, su richiesta, adeguata documentazione comprovante i costi sostenuti per la costruzione o il refitting.

#### Art. 4.3 Accertamento del danno



**REVO** ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto. L'inosservanza di tale facoltà può comportare la perdita del diritto all'**indennizzo**.

#### Art. 4.4 Esagerazione dolosa del danno - Clausola risolutiva espressa

Il **Contraente** o l'**Assicurato** deve astenersi da:

- 1) presentare una richiesta di **indennizzo** falsa o fraudolenta;
- 2) rappresentare dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno;
- 3) dichiarare dolosamente fatti dinamiche non rispondenti al vero;
- 4) presentare documenti falsi;
- 5) occultare prove;
- 6) agevolare gli intenti fraudolenti di terzi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta:



- la **perdita totale** del diritto all'**indennizzo**;
- la facoltà per **REVO** di dichiarare la risoluzione automatica dell'**assicurazione** ex art. 1456 del Codice Civile, senza alcuna restituzione del **premio**.

In caso di inadempimento del **Contraente** o dell'**Assicurato** alle previsioni di cui alla presente clausola, rimane fermo il diritto di **REVO** alla restituzione degli **indennizzi** eventualmente già corrisposti.

#### Art. 4.5 Anticipo dell'indennizzo

A seguito di un **sinistro** indennizzabile, l'**Assicurato** può richiedere per iscritto, prima della sua liquidazione, il pagamento di un acconto fino a un importo pari al 50% dell'ammontare. **REVO** incarica il perito, in base alle risultanze accertate e acquisite sino al momento della richiesta.

L'anticipo dell'**indennizzo** è possibile, solo se:

- non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del **sinistro**;
- non sono in corso indagini giudiziali da parte dell'Autorità competente.

Tale facoltà è valida per **sinistri** il cui **indennizzo** può essere stimato in un importo superiore a € 50.000,00. **REVO** corrisponde l'eventuale anticipo dopo 30 giorni dalla richiesta scritta dell'**Assicurato**.

Quanto sopra può essere fatto valere nei confronti di **REVO**:

- non prima di 90 giorni dalla denuncia del **sinistro**;

- se i lavori di riparazione dell'**unità da diporto** sono già iniziati e il cantiere ha richiesto un anticipo di spesa corrispondente all'importo di anticipo richiesto.

#### Art. 4.6 Determinazione dell'indennizzo

**REVO** determina l'**indennizzo** secondo i seguenti criteri:

- 1) **In caso di perdita totale:**  
l'**indennizzo** è pari al *valore commerciale* dell'**unità da diporto** al momento del **sinistro** oppure al *valore stimato* in conformità a quanto previsto all'art. "Criterio di determinazione della somma assicurata" della Copertura Danni materiali e diretti all'**unità da diporto**.
- 2) **In caso di perdita totale costruttiva o abbandono:**  
l'**Assicurato** può esigere l'**indennizzo** per **perdita totale** nel caso di **perdita totale costruttiva** o di **abbandono** dell'**unità da diporto** in favore di **REVO**. Dall'**indennizzo** è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.
- 3) **In caso di danni parziali:**  
l'**indennizzo** è pari all'importo delle spese di riparazione sostenute e di quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 535 del Codice della Navigazione, in caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti **non rimane a carico dell'Assicurato se l'unità da diporto ha un'età inferiore o uguale a 3 anni.**

La differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (degrado d'uso) rimane a carico dell'**Assicurato** per:

- **unità da diporto** di età superiore a 3 anni;
- vele, manovre correnti, sartie, alberi, boma, tangoni, cappe protettive, tendalini e simili, batterie, eliche e motori fuoribordo.

Per le **unità da diporto** la cui *somma assicurata* non equivale a stima, l'**indennizzo** per danni parziali è soggetto alla **regola proporzionale** se la *somma assicurata* è inferiore al *valore commerciale* dell'**unità da diporto** al momento del **sinistro**.

**REVO** non è tenuta a pagare i danni non riparati se durante il successivo periodo di validità della **polizza** si verifica la **perdita totale** dell'**unità da diporto**, sia o non sia essa garantita dalla presente copertura.

In caso di **sinistro**, che comporta danni strutturali significativi o perdita parziale, **REVO** si riserva il diritto di rivedere il valore assicurato al successivo rinnovo. In caso di stima accettata, la stessa si intende decaduta in maniera automatica al momento del **sinistro**, salvo il caso in cui l'**Assicurato** fornisce prova documentata dell'avvenuto ripristino a nuovo.

#### Art. 4.7 Limite massimo di indennizzo



**REVO non deve pagare somma maggiore di quella assicurata**, salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio).

#### Art. 4.8 Pagamento dell'indennizzo

REVO provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, una volta che ha:

- verificato l'operatività dell'*assicurazione*;
- valutato il danno;
- ricevuta la necessaria documentazione.

REVO paga l'*indennizzo*, inoltre, **solo se non è stata fatta opposizione ed è stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato**.

**In caso di abbandono, il termine di 30 giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte di REVO o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.**

In caso di *sinistro* per il quale da parte dell'autorità marittima, giudiziaria, amministrativa, sono in corso procedimenti per l'accertamento delle cause del *sinistro* o di eventuali responsabilità, REVO può sospendere la liquidazione dell'*indennizzo* che possono o essere dovute all'*Assicurato*, fino a chiusura dell'inchiesta, cioè fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

In caso di *sinistro* per il quale si instaura un procedimento giudiziale, gli interessi legali maturati dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale di pagamento è pari alla somma degli interessi come previsto dall'art. 1284 comma 1 del Codice Civile.

#### Art. 4.9 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi beni assicurati e per la stessa copertura siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, in caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato*.

Se la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'*indennizzo dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente* - supera l'ammontare del danno, REVO paga la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto. È esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### Art. 4.10 Compliance normativa

Il *Contraente* si impegna a mantenere l'*unità da diporto* conforme alle disposizioni vigenti del Codice della Nautica da Diporto per l'intero periodo di *assicurazione*, comprese eventuali modifiche normative sopravvenute. In caso contrario, l'*assicurazione* può essere sospesa o ridotta proporzionalmente al rischio effettivo.

## Norme relative alla Copertura Assistenza

#### Art. 4.11 Quali obblighi ha l'Assicurato in caso di richiesta di assistenza



In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve dare immediata comunicazione alla *Centrale Operativa*

chiamando il numero +39 06 50796666  
disponibile 24h/24, 365giorni l'anno

e identificarsi all'Operatore, fornendo i seguenti dati:

- Nome e cognome;
- Numero di polizza;
- Recapito telefonico;
- Località o posizione dell'*unità da diporto*;
- Targa o nominativo dell'*unità da diporto*;
- Tipo dell'*unità da diporto* (se a vela o a motore) e dimensione;
- Tipo di assistenza necessaria;
- Ogni altra info richiesta dalla *Centrale Operativa*.

In caso di mancata comunicazione di tali informazioni, REVO non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancata, incompleta o tardiva erogazione dei propri servizi.



#### Procedura di richiesta di intervento di Assistenza e recupero unità da diporto

- 1) L'*Assicurato* avverte la necessità di richiedere un intervento immediato di assistenza per avaria o panne dell'*unità da diporto* e contatta la *Centrale Operativa*, messa a disposizione da REVO
- 2) L'*Assicurato* si identifica all'Operatore fornendo i dati richiesti e ogni altra informazione utile
- 3) REVO, tramite la *Centrale Operativa*, fornisce il supporto per l'individuazione dell'intervento necessario.
- 4) Al termine di ciascun intervento di "Assistenza e supporto unità da diporto in panne" e "Recupero unità da diporto", l'*Assicurato* deve sottoscrivere apposita scheda di fine intervento.